

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0033659	08/06/2020
1.8.2	Servizio Consiglio Comunale



LEGA – LEGA LOMBARDA SALVINI
Via Araldi Erizzo, 14
26100 CREMONA (CR)

8



COMUNE DI CREMONA Servizio Segreteria Consigliare	
RICEVUTO	
IL	- 8 GIU. 2020
ORE	<i>340</i>
L'ADDETTO	

u. Brian

-Al Sig. Sindaco
del Comune di Cremona
Prof. Gianluca Galimberti

-Agli Assessori competenti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

**Oggetto: ORGANIZZAZIONE E CO-PROGETTAZIONE DEI CENTRI ESTIVI
E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE PER
L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021.**

Premesso che:

- L'emergenza Covid19 ha reso necessario ripensare l'offerta dei servizi educativi, mettendo in campo soluzioni alternative dal punto di vista organizzativo e sanitario rispetto a quelle proposte abitualmente.
- Dal 15/06/2020 è possibile per amministrazioni e soggetti privati partire con l'offerta di servizi educativi, relativamente all'apertura dei centri estivi.
- Il DPCM del 17/05/2020 (Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid19") ha normato le attività che propongono un ventaglio di opportunità organizzate (dai parchi alle fattorie didattiche) di

COMUNE DI CREMONA			
<i>1</i>	<i>8</i>	<i>2</i>	

socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2, che troveranno realizzazione progressiva nella fase temporale che ci separa dalla riapertura dei servizi educativi e delle scuole nel prossimo anno scolastico 2020-2021.

- L' **ORDINANZA N. 555** del 29/05/2020 di Regione Lombardia ha definito le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid-19, valide in Lombardia dal 1° giugno.
- L'Allegato 1 relativo alle suddetta Ordinanza n. 555, attraverso le specifiche indicazioni riportate nelle singole schede tematiche, intende integrare le raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
- La scheda tecnica relativa ai "SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" (Allegato 1 –Ordinanza 555 di Regione Lombardia) fornisce le linee di indirizzo per progettare e attivare i servizi e gli interventi per l'infanzia e l'adolescenza (3 - 17 anni) nella fase 2 dell'emergenza covid-19, prendendo in considerazione gli adempimenti cui gli enti gestori e le famiglie sono chiamati.

Le indicazioni di cui sopra si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (3 -17 anni).

- Le indicazioni contenute nelle linee guida (**ORDINANZA N. 555** del 29/05/2020 di Regione Lombardia), coerenti con quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 25 maggio 2020, anche in relazione agli aspetti non specificamente trattati, sono basate e devono essere integrate in modo complementare con quelle contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di interesse e in particolare il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio e relativi allegati e in particolare l'Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzati di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19".
- La consapevolezza che non esista il cosiddetto "rischio 0" relativamente alla possibilità di contagio da Covid19 per fruitori dei servizi educativi ed operatori impone la sottoscrizione di un patto tra l'ente gestore e le famiglie per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus, secondo le 51 prescrizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 Allegato 8 e delle linee guida (**ORDINANZA N. 555** del 29/05/2020 di Regione Lombardia).

- L'assunzione di responsabilità di famiglie, operatori e gestori rispetto ai rischi relativi è sottoscritta attraverso apposita autodichiarazione, sulla base di modelli di cui agli allegati A, B, C dell'Ordinanza 555.

- **Il DPCM del 17/05/2020** (Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid19") che il rapporto numerico minimo fra operatori, bambini ed adolescenti sarà graduato in relazione all'età: per i bambini dai 3 ai 5 anni ci sarà un operatore ogni 5 bimbi; per quelli in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), il rapporto salirà a un adulto ogni 7 bambini; per gli adolescenti della scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), il rapporto sarà di un adulto ogni 10 ragazzi; per i bambini e ragazzi con disabilità, il rapporto sarà di 1:1.

- Il decreto "Rilancio" (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") stanziava 150 milioni al Fondo per le politiche della famiglia, per sostenere bambini, ragazzi e genitori nel periodo estivo e contrastare la povertà educativa. Nel dettaglio, alla prima voce andranno 135 milioni, alla seconda i 15 restanti: "Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020 – si legge nel testo della bozza - a valere sul Fondo per le politiche della famiglia (articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), **una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori**".

- La relazione illustrativa e tecnica (decreto "Rilancio") dispone che tale importo da un lato "sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni": dall'altro sia "finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale".

- **L'art 231 (Decreto Rilancio)**, concernente le *“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021”*, prevede che per assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sia incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le precitate risorse saranno assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche ed educative statali dovranno provvedere entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione disporrà un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla data del 30 settembre 2020.

- **L'art 232 (Decreto Rilancio)**, concernente *“Edilizia scolastica”*, dispone che saranno predisposti a favore dell'edilizia scolastica piani di erogazione a favore delle singole regioni. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte saranno acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indirà nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. La conferenza di servizi si svolgerà in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si concluderà entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla predetta conferenza di servizi sarà da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procederà all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020.

- **Il DL Scuola** prevede che per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, **è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo**, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio

prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

- Il **DL Scuola** all'articolo 7-ter consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019 - Sblocca cantieri, prevedendo **specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici** (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4). La deroga riguarda **l'articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)**.
- Nel **decreto "Liquidità"** (legge 5 giugno, n. 40 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali") **l'articolo 29-bis** contiene chiarimenti riguardo alla responsabilità dei datori di lavoro per il rischio contagio dei dipendenti. Si tratta di un intervento richiesto da più parti in seguito alle preoccupazioni indotte dai contenuti dell'articolo 42 del "Cura Italia" che equipara il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro (articolo che ha innescato un dibattito sulle conseguenti responsabilità penali e civili del datore di lavoro). Relativamente al rischio contagio da Covid-19, l'articolo 29-bis citato, integrando le precedenti circolari INAIL, afferma che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 del codice civile) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, nonché negli altri protocolli e linee guida post-Covid. Se le linee guida e i protocolli citati non trovano applicazione, valgono le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale. **In caso di contagio di un lavoratore si tende dunque a sollevare da responsabilità il datore di lavoro che abbia applicato le prescrizioni previste da linee guida e protocolli.**

Considerato che :

- Nel **punto 3.1 delle Linee guida** (allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020) si legge: "Devono in ogni caso essere **previsti criteri di priorità nell'accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro** (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità, ecc.)". Questa previsione, oltre ad essere uno strumento di conciliazione tra lavoro e famiglia, risponde al fatto che lo sviluppo del bambino non deve essere subordinato alle esigenze di vita dei genitori (dall'art. 3 della Carta dei diritti del fanciullo al gioco e al lavoro) e risponde altresì all'impegno "a riconoscere che le persone costituiscono la maggior risorsa per la salute; [...] a supportarle e a metterle in grado di mantenere sane se stesse, i familiari e gli amici (con mezzi finanziari o con altri mezzi) e ad accettare che la comunità sia una voce fondamentale sui

temi della salute, delle condizioni di vita e del benessere” (dalla Carta di Ottawa per la promozione della salute, 1986).

- Le Linee guida (allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020) ,sottolineano la necessità di dedicare speciali attenzioni per l'accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità: “Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi hanno comportato per bambini ed adolescenti con disabilità, e della necessità di includerli in una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attività estive” (in ottemperanza all'art. 23 CRC e alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (ratificata nell'ordinamento italiano nel 2009).
- Il tema della sostenibilità delle rette a carico delle famiglie per la partecipazione alle attività ricreative, in particolare per bambini e ragazzi con disabilità, per i quali è necessario il rapporto 1:1, coinvolge direttamente il Comune, che è chiamato a garantire l'inclusione, per offrire e co-progettare servizi educativi specializzati, anche attraverso l'attivazione dei SAP, con educatori professionali e un congruo numero di ore per l'assistenza alla persona.
- Il bonus “Baby sitter”, utilizzabile per la copertura della retta per la fruizione dei servizi dei centri estivi risulta inadeguato per le famiglie con un minore disabile, a fronte delle maggiori spese richieste dall'apporto individualizzato di un educatore dedicato.
- Rispetto all'interesse dell'abituale utenza che fruisce dei centri estivi, è presumibile prevedere un incremento delle richieste, anche a causa dell'esaurimento del periodo di ferie utilizzato da un non trascurabile numero di genitori durante il lockdown, che chiedono soluzioni per la conciliazione lavoro-famiglia (in particolare le madri lavoratrici).
- Sarebbe necessario il rafforzamento degli organici relativamente agli educatori, ai docenti e al personale ausiliario, sia per quanto riguarda i servizi offerti attraverso i centri estivi, sia in relazione alla riapertura dei servizi scolastici in presenza per l'anno scolastico 2020/2021, atto a garantire il rapporto numerico prescritto e l'organizzazione dei servizi nel rispetto dei protocolli sanitari.
- E' in essere, da parte dell'Amministrazione Comunale, la procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse per l'organizzazione dei centri estivi da parte di associazioni e soggetti privati.
- Si evidenzia la totale assenza di attenzione da parte del Governo ai più piccoli, nella fascia 0-3 anni. L'ultimo decreto ha infatti confermato la chiusura delle strutture, con evidenti difficoltà per le famiglie e danni ingentissimi ai tanti gestori privati, che rappresentano una ricchezza fondamentale nell'ambito dei servizi educativi e, più in generale, in prospettiva è necessario riflettere sul tema della sostenibilità, anche in virtù del rapporto numerico operatore: bambino, in vista della riapertura a settembre.

- L'organizzazione, l'osservazione e le sinergie messe in campo per trovare le migliori soluzioni per l'apertura in sicurezza dei centri estivi possono essere propedeutiche, dal punto di vista gestionale ed esperienziale, alla riapertura dei servizi educativi e scolastici a settembre.
- L'esigenza di fornire celeri risposte alle richieste e alle aspettative dell'utenza impongono tempi ridotti per la fase progettuale e operativa.

Tutto ciò premesso e considerato,

si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti:

- 1) Quali azioni sono state avviate per la progettazione e co-progettazione relative all'autorizzazione e il finanziamento di progetti per l'offerta di servizi ricreativi ed educativi nei centri estivi?
- 2) In un'ottica di trasparenza, quali criteri l'Amministrazione intende adottare nella co-progettazione e finanziamento dei progetti? Quali criteri si intendono adottare per il rispetto delle pari opportunità e quali risorse verranno dedicate per i bisogni particolari di bambini e adolescenti con disabilità?
- 3) Quanti e quali sono ad oggi i soggetti che hanno risposto all'avviso relativo alla manifestazione d'interesse?
- 4) Sono state monitorate le esigenze dell'utenza e se sì quali sono i risultati in termini di analisi socio-economica e dei bisogni?
- 5) Qual è lo stato dell'arte rispetto all'interlocuzione con i soggetti gestori e quali sono i tempi previsti per la partenza dei progetti?
- 6) In merito al controllo del rispetto dei protocolli sanitari, il Comune ha già avviato l'interlocuzione con ATS e quali sono i reciproci impegni e responsabilità?
- 7) Il Comune come intende sopperire al vuoto normativo del DPCM 17/05/2020 (Allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e

adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid19"), relativamente ai servizi per la fascia 0/3? Sono state ipotizzate possibili azioni in sinergia rispetto al sistema educativo integrato 0/3, anche attraverso sperimentazioni?

- 8) Quali risorse l'Amministrazione intende utilizzare per la co-progettazione relativamente ai centri estivi?
- 9) Come e secondo quali progettualità l'Amministrazione intende intervenire in relazione all'adeguamento delle strutture scolastiche (modifiche strutturali ed edilizia leggera) per garantire la riapertura in sicurezza degli edifici scolastici di propria competenza, anche rispetto al tema dell'organizzazione delle mense scolastiche?
- 10) Il Comune ha avviato il monitoraggio di possibili spazi alternativi per ospitare attività didattiche e se si quali sono stati presi in considerazione?
- 11) In relazione alla gestione dell'organico docente e ausiliario, anche all'organizzazione del tempo scuola e al rispetto dei protocolli sul distanziamento, come l'Amministrazione intende intervenire in merito al reclutamento di educatori, docenti e personale ausiliario, anche in un'ottica di flessibilità (contratti a tempo determinato)? Si intendono, a tale scopo, avviare bandi per il reclutamento di personale?

Simona Sommi

(Consigliere Comunale, Gruppo Lega Lombarda – Salvini Lombardia)

